

La ricetta, con qualche correttivo, potrebbe essere recepita a livello nazionale

Revisori, Friuli all'avanguardia

La regione ha adottato un sistema di nomina misto

Pagina a cura
di MASSIMO VENTURATO

Avevamo tutti esultato quando, con il decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, fu introdotta l'estrazione dei revisori degli enti locali. È vero che si è ottenuta sicuramente una maggiore indipendenza dell'organo di revisione, ma purtroppo la legge non ha portato solo vantaggi, ma anche qualche danno.

Si verifica, infatti, che molti revisori che hanno maturato una buona esperienza sul campo, non vengono più nominati in quanto i loro nominativi non vengono estratti e così si perde per strada un patrimonio utile a tutta la collettività, se teniamo conto di quanto sia difficile svolgere bene questo ruolo e quanto sia necessario unire allo studio e all'aggiornamento, anche la pratica.

Dall'altra parte è giusto dare anche a chi si appropria per la prima volta a questa professione, la possibilità di crescere e di imparare, accedendo in modo trasparente a un ruolo che prima era riservato solo degli amici del sindaco o del consigliere comunale.

È necessario, insomma, trovare una soluzione che accenti entrambe le esigenze. Come sappiamo, la legge 148/11 si applica agli enti locali facenti parte delle regioni a statuto ordinario. Solo la Sardegna, tra quelle a statuto speciale, ha adottato l'estrazione dei nominativi mutando il sistema già vigente.

Per le altre regioni a statuto speciale la nomina dei revisori negli enti locali è ancora su proposta personale, eccetto che per il Friuli Venezia Giulia che ha adottato una norma di carattere regionale, la n. 18 del 17 luglio scorso, che prevede un nuovo sistema. La nuova norma, entrata in vigore il 6 agosto 2015, per la quale ha collaborato in modo incisivo il presidente Ancrel del Friuli, Rosa Ricciardi, prevede il revisore unico negli enti fino a 15 mila abitanti e un collegio di tre componenti per gli enti che superano detta soglia.

Nella bozza di legge il limite era di 10 mila e non a caso. Infatti, si registra molto spesso che in molti comuni ancorché sotto la soglia dei 15 mila, diventa difficile per un revisore unico svolgere tutti i controlli.

È il caso, ad esempio, di alcuni comuni che hanno un numero limitato di residenti, ma che per una buona parte dell'anno sono abitati da migliaia di turisti.

Il nuovo Comitato esecutivo Ancrel per il triennio 2015/2018

Borghi Antonino (Presidente)	Bianco Gennaro
Castellani Marco (Vicepresidente)	Di Russo Davide
Tramacere Sandro (Vicepresidente)	Mazzoni Guido
Groebner Andrea (Tesoriere)	Moretti Sergio
Fazzi Luciano (Segretario)	Parente Giovanni
Adinolfi Raffaele	Ricciardi Rosa
	Trivellini Roberto
	Venturato Massimo
	Vivian Gianfranco

In questo caso la regione Friuli ha previsto la deroga e infatti, per i comuni di Grado e di Lignano Sabbie d'Oro è previsto comunque un collegio di tre membri. Ma sarebbe meglio prevedere l'abbassamento generale in tutta Italia alla vecchia soglia dei cinque mila abitanti, superata la quale ci sia sempre un collegio di revisione. Ma vediamo come funziona il sistema in Friuli.

È stato istituito un elenco presso la struttura regionale competente, al quale possono iscriversi i revisori legali o gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili in possesso di crediti formativi.

La legge prevede che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore debba essere emanato un regolamento per stabilire le modalità di funzionamento di questo elenco, ma ad oggi non è ancora stato emanato nulla.

Nei due mesi che precedo-

no la scadenza del mandato dell'organo di revisione, l'ente pubblica sul proprio sito on line e comunica alla struttura regionale competente che provvederà alla nomina del nuovo organo di revisione, indicandone la scadenza.

I soggetti interessati, già iscritti all'elenco regionale, presentano una domanda all'ente e alla struttura regionale competente allegando il proprio curriculum. La struttura regionale sorteggia tre nominativi oppure nove, a seconda se si tratta di revisore unico o collegio, tra coloro che hanno presentato la domanda.

Il sorteggio deve rispettare almeno un terzo di appartenenza di genere ovvero su tre sorteggiati, due possono essere maschi e una femmina oppure due femmine e un maschio. L'assemblea dell'ente, poi, previa verifica di insussistenza di cause di incompatibilità, sceglie tra i nominativi sorteggiati i re-



Rosa Ricciardi

visori, sempre rispettando la quota di genere e, nel caso di collegio, nomina il presidente. Se si rilevano cause di incompatibilità, la struttura regionale provvede ad integrare i nominativi con un nuovo sorteggio. La giunta o il Presidente dell'ente devono, poi, entro 30 giorni conferire l'incarico ai nuovi revisori, pena l'intervento dell'assessore regionale che previa diffida all'ente, provvede alla nomina con decreto.

La durata dell'incarico è di tre anni, con possibilità di rinnovare l'incarico per altri tre anni. Diversamente dalla legge nazionale, però, è possibile in Friuli svolgere ancora l'incarico presso lo stesso ente anche dopo due mandati consecutivi, se è trascorso tra il secondo e il terzo mandato, un intervallo di almeno tre anni.

Quello che fa scalpore, è che a fronte di una richiesta, rimasta inascoltata, da parte di Ancrel al ministero dell'in-

terno di fissare per decreto i limiti minimi dei compensi spettanti ai revisori per evitare situazioni nelle quali alcuni sindaci propongono compensi irrisori, la regione Friuli ha provveduto, invece, a prevederli per legge. Allora si può fare.

Non è vero, quindi, che sia un problema di normativa europea che impedisce la statuizione dei limiti minimi in quanto tali limiti costituirebbero una sorta di tariffa, già abolita, in spregio alle norme sulla libera concorrenza.

Ma c'è di più. In Friuli, si prevede che per ogni ente locale venga determinato un compenso su misura che tiene conto della tipologia dell'ente, della classe demografica di appartenenza, di specifici indicatori economico-finanziari, della tipologia dell'organo, se monocratico o collegiale, e di eventuali particolari funzioni legate alle necessità dell'ente stesso. Ma anche nelle altre regioni d'Italia si potrebbe fare questo.

Per ogni comune o provincia si determina ogni tre anni qual è il compenso minimo e massimo da riconoscere al revisore. In Friuli, poi, il compenso è comprensivo delle spese viaggio, evitando così tutte le discussioni inutili sul rimborso o sulle limitazioni che alcuni comuni stanno facendo nel resto d'Italia. Il rimborso delle spese, comunque, in ogni caso spetta, come ha chiarito il ministero.

La legge 18/15 del Friuli Venezia Giulia è una buona legge, ma non risolve tutti i problemi. Rimane il problema della potenziale esclusione dei giovani o dei meno esperti che potrebbero non essere mai scelti dall'ente dalla rosa dei nominativi sorteggiati, in quanto ritenuti dagli amministratori meno affidabili (ma potrebbe capitare il contrario, per chi volesse revisori meno attenti!).

Si potrebbe pensare di adottare a livello nazionale questo modello, già norma in Friuli, prevedendo, come succede per il genere, la presenza garantita nella terna di almeno un revisore con un'esperienza limitata. La parola ora passa al ministero.

OCCHIO DI BUE

Chiarezza sul taglio dei compensi

Che la sezione autonomie della Corte dei conti si sia espressa il 14 settembre scorso implicitamente a favore del taglio del 10% sui compensi spettanti ai revisori a seguito all'applicazione del dl 78/2010 è un fatto.

Sì, perché in realtà il dispositivo della delibera non prende posizione «esplicita» bensì dice che non incorrono i presupposti per l'adozione di una procedura di orientamento interpretativo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del dl 10 ottobre 2012, n. 174, ma in premessa sostiene che resta «ferma la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo», le quali già nel 2010 (Toscana), nel 2011 (Campania, Emilia Romagna e Lombardia) e nel 2015 (Lombardia e Puglia) si erano espresse a favore del taglio. Diventa, pertanto, definitiva l'interpretazione che accomuna i revisori degli enti locali agli amministratori pubblici, quali sindaci, assessori e consiglieri comunali, per quanto riguarda il taglio dei compensi. Fa piacere sentire al convegno nazionale Ancrel di Padova del 3 ottobre scorso, che una autorevole voce del ministero dell'eco-

nomia, come quella dell'Ispettore capo Salvatore Bilardo, si sia espressa davanti a tutti sostenendo che è un errore considerare il compenso dei revisori un «costo della politica» e quindi assoggettarlo al taglio del 10% previsto dal dl 78/2010.

Ma è anche vero che non possiamo dare colpa ai giudici se da loro viene data tale interpretazione che annovera i revisori, invece, tra i destinatari del taglio.

È compito del legislatore far chiarezza, soprattutto dopo aver caricato di innumerevoli nuovi adempimenti e responsabilità i revisori senza che a questo abbia fatto seguito un giusto riconoscimento anche in termini di compensi.

Considerando, poi, che è dal 2005 che non vengono adeguati i compensi, anche se la legge prevede un aggiornamento triennale, si ritiene che il legislatore debba intervenire urgentemente e porvi rimedio. Diversamente nessuno in futuro vorrà più accettare un incarico da revisore di ente locale e i revisori degli enti locali scompariranno come sono scomparsi un tempo i sistematori di birilli.



ANCREL
CLUB DEI REVISORI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE
ANCREL-CLUB DEI REVISORI
SITO INTERNET
WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830